

**Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni**

Maggio 2016

### Introduzione

ABI è lieta di poter esprimere il contributo del settore alla “Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.

Di seguito i nostri commenti alle domande poste.

### La direttiva 2014/95/UE

---

*D1: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e finanziatori? e, in generale, per gli stakeholders?*

ABI auspica che la divulgazione di informazioni ambientali, sociali e di governance abbia impatti positivi sia dal lato della domanda che dell’offerta.

Le informazioni di carattere non finanziario sono in grado di fornire agli investitori elementi aggiuntivi di valutazione sulla capacità delle imprese di generare valore nel lungo termine. Assicurare diversità di vedute e competenze professionali qualificate nell’ambito degli organi di governance, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, la buona gestione dei rischi sociali e ambientali nelle attività di finanziamento come nella catena di fornitura e le politiche contro la corruzione sono caratteristiche di una sana gestione d’impresa che non può che assicurare agli investitori performance e risultati economici costanti nel tempo.

Anche nei confronti degli altri stakeholder, una rendicontazione trasparente delle politiche adottate in merito e dei risultati delle attività di dovuta diligenza applicata possono essere decisivi nella scelta di relazione.

*D2: L’approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfattivi rispetto all’effettiva “domanda” di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholders dall’altro?*

L’approccio e i contenuti della Direttiva costituiscono un deciso avanzamento nel percorso verso una piena integrazione delle informazioni finanziarie e non finanziarie che possono offrire a investitori e stakeholder un quadro più ampio delle informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli nei confronti dell’azienda che rendiconta.

Gli ambiti richiesti dalla Direttiva sono molto ampi ed è necessario che le imprese siano tenute a dichiarare, nell’ambito di questi macro-temi, quali argomenti sono rilevanti per gli stakeholder e per il modello di business aziendale. Potrebbe essere utile, ad esempio, per le aziende *Business to Consumer* veicolare informazioni sulla soddisfazione della clientela; per quel che riguarda i dipendenti altresì utile potrebbe essere rendicontare sugli investimenti fatti dalle aziende nella formazione, considerando l’importanza della formazione continua nello scenario competitivo in rapida e costante evoluzione.

*D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base della conoscenza delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders nazionali?*

La rendicontazione di carattere non finanziario si conferma una pratica diffusa nel sistema bancario italiano (nel 2015 hanno pubblicato un documento contenente informazioni non-finanziarie 25 istituti bancari che rappresentano l'80% del totale attivo di sistema). La rendicontazione non finanziaria fino ad oggi sviluppata dalle imprese, su base volontaria, fornisce rilevanti esempi di principi e criteri generali per una rendicontazione che sia utile e non onerosa. Si articola in particolare tramite la "tradizionale" rendicontazione di sostenibilità, ovvero la pubblicazione di Report ad hoc, e, in parte specifica (soprattutto con riferimento alla dinamica dei capitali), tramite i Bilanci Integrati.

Gli ambiti di rendicontazione richiesti dalla Direttiva coprono gli aspetti più rilevanti nella gestione della responsabilità d'impresa nei confronti della comunità e dell'ambiente. Per quanto riguarda il settore finanziario la responsabilità di prodotto e l'accesso al credito sono argomenti di grande rilevanza inclusi nella dimensione sociale ed ambientale. Tali argomenti sono contemplati nei più autorevoli standard e riferimenti internazionali, anche settoriali, già utilizzati dalla maggior parte delle imprese.

*D4: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi ed i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?*

Dall'esperienza sull'evoluzione della rendicontazione di sostenibilità maturata a livello associativo, sviluppata attraverso una mappatura costante delle pratiche promosse dalle banche e da un'interazione diretta con gli Associati e con gli stakeholder<sup>1</sup>, si ritiene che l'obiettivo principale della rendicontazione non finanziaria è quello di fornire garanzia di trasparenza e accuratezza nell'informazione ai propri stakeholder. Tale approccio non può essere disgiunto dall'attivazione di processi di ascolto degli stakeholder, sviluppo di un orientamento alla responsabilità d'impresa in tutte le attività aziendali e di un monitoraggio sistematico degli effetti di tale attitudine sia sul conto economico che nella qualità della relazione con gli stakeholder di riferimento.

I conseguenti **vantaggi** comprendono i seguenti ambiti:

- la strategia aziendale – la sostenibilità è parte integrante della strategia e delle politiche aziendali, l'integrazione di obiettivi e azioni legati ad elementi finanziari e non finanziari all'interno del piano strategico contribuisce alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder coinvolti.
- la gestione dei processi – la misurazione e la gestione delle informazioni non finanziarie e dei conseguenti processi decisionali contribuisce alla capacità dell'azienda di creare valore, anche attraverso un maggiore coinvolgimento di tutti i membri dell'organizzazione che identificano, ognuno per i diversi ambiti di competenza, obiettivi di sostenibilità con riflessi sul piano operativo. Con riferimento, ad esempio, al monitoraggio di parametri energetico-ambientali, l'applicazione e il monitoraggio di indicatori di performance relativi al consumo dell'energia e all'impatto ambientale dell'organizzazione, necessari anche per la successiva divulgazione, aiutano l'impresa a ridurre i costi energetici ed i rischi legati all'eventuale non adempimento di norme a tutela dell'ambiente.
- la comunicazione e la trasparenza – l'organizzazione, comunicando alla collettività il proprio operato, promuove il suo ruolo di Corporate Citizenship, ma anche e soprattutto di "prevenzione" del rischio di reputazione, nel senso che la propria credibilità sarà basata anche sullo scostamento tra gli impegni delineati e comunicati e i comportamenti assunti.

<sup>1</sup> Le più recenti esperienze in ambito associativo hanno portato alla redazione nel 2006 di "Il rendiconto agli stakeholder: una guida per le banche", nel 2013 delle "Linee guida ABI sull'applicazione in banca degli Indicatori del Global Reporting Initiative (GRI)"; nel 2014 del "Bilancio di sostenibilità - Sintesi degli incontri di approfondimento 2014 con gli Associati sul processo di rendicontazione" disponibile sul sito [http://www.abi.it/DOC\\_Societa/Csr/Banche-e-Csr/Raccolta%20incontri%20Bilancio\\_Sost\\_2014\\_DEF\\_SITO.pdf](http://www.abi.it/DOC_Societa/Csr/Banche-e-Csr/Raccolta%20incontri%20Bilancio_Sost_2014_DEF_SITO.pdf) e delle "Linee guida sull'applicazione in banca degli Indicatori Ambiente del GRI (Global Reporting Initiative) versione G4" di ABI Lab. Le esperienze più innovative sul tema sono state inoltre oggetto di dibattito e confronto in diverse edizioni del CSR Forum, evento che ABI organizza ogni anno sui temi della Responsabilità sociale d'impresa.

- la formazione – attivando un dialogo con tutti i portatori di interessi si avvia un circolo virtuoso di miglioramento; in particolare per gli stakeholder interni la rendicontazione sociale e ambientale rappresenta un significativo momento di “formazione sul campo”, a partire dalla conoscenza dei processi nel loro complesso e degli obiettivi correlati, anche oltre le specifiche funzioni ricoperte
- il Reporting in sé – ovvero una forma di rendicontazione aziendale volta a fornire una rappresentazione complessiva della performance non limitata al solo aspetto economico finanziario con un impatto sulla reputazione delle aziende e l’inclusione nei principali indici di sostenibilità.

I **costi** legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie sono da imputare essenzialmente all’implementazione del processo di identificazione, raccolta (anche con software dedicati), validazione delle informazioni che riguarda tutte le strutture coinvolte nel processo e diffusione dei contenuti con personale dedicato. Ulteriori costi sono connessi all’eventuale coinvolgimento - potenzialmente nelle fasi di redazione, verifica, comunicazione - di stakeholder e, consulenti esterni e revisori, questi ultimi chiamati ad intervenire sotto forma di esame limitato (“limited assurance engagement”) del bilancio di sostenibilità. Vi sono poi costi di non facile rilevazione, connessi alla revisione dei processi aziendali in ottica di gestione integrata dei fenomeni economici, sociali e ambientali, dei quali la rendicontazione è solo l’ultima fase.

Tali costi, in un’ottica di integrazione della responsabilità sociale nelle attività aziendali, sono ammortizzati dai risultati reputazionali, dall’innovazione derivante dall’ascolto dei bisogni sociali del territorio di riferimento e da una migliore gestione dei rischi.

### **Ambito di applicazione**

---

*D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un’estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di gold plating?*

ABI ritiene opportuno introdurre una raccomandazione di rendicontazione anche per le imprese di media dimensione in un’ottica di maggiore trasparenza, per migliorare nel tempo il loro accesso al mondo dei capitali.

Tale raccomandazione non contravviene alla normativa sul gold plating, in quanto da un lato non comporta un obbligo vincolante, dall’altro rappresenta un’opportunità per le imprese in termini di migliore gestione dei rischi.

*D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell’ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l’attrazione entro l’ambito di applicazione?*

Dato l’accordo di Parigi, a dicembre 2015, dei Paesi firmatari della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, coinvolti nella Conferenza delle Parti (COP 21), tutti i settori ad intenso utilizzo di capitali (es. Emission Trading Scheme) potrebbero essere per primi ricompresi nell’ambito di applicazione della Direttiva. Lo stesso vale per i settori produttivi più critici dal punto di vista del potenziale impatto ambientale delle lavorazioni (ad esempio in termini di consumi di risorse o di emissioni) e per quelli ad alto utilizzo di manodopera.

*D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?*

Cfr. Risposta D5

## **Standard di rendicontazione e contenuto**

---

*D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?*

Si ritiene esaustivo l'elenco degli standard elencati nella Direttiva a cui le imprese possono far ricorso.

Le Linee Guida Global Reporting Initiative – GRI - (e quelle del Global Compact che al GRI fanno riferimento) sono le più diffuse nel settore. Vi sono inoltre alcune esperienze di focalizzazione della rendicontazione sulle risorse e sui risultati in termini di “Capitali” a disposizione della banca, su cui la banca investe e che creano valore condiviso per gli stakeholder. Tali pratiche sono coerenti con il framework dell’International Integrated Reporting Council – IIRC -, lo standard di riferimento internazionale. L'utilizzo diffuso di questi modelli supporta la comparabilità nella struttura del report e degli indicatori di performance presentati.

Tra gli altri standard usati dalle imprese si citano il CDP (ex Carbon Disclosure Project) e il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale - GBS.

*D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?*

Dichiarare il sistema di rendicontazione a cui l'azienda fa riferimento semplifica la comparazione di informazioni tra aziende diverse e nel tempo, consente al verificatore di valutarne la coerenza informativa.

*D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione?*

L'evoluzione della rendicontazione non finanziaria del settore si sta orientando verso l'utilizzo di linee guida per individuare le informazioni non finanziarie considerate rilevanti al fine di veicolare una rendicontazione chiara, utile e sintetica.

Le linee guida GRI e il framework IIRC sono i riferimenti internazionalmente riconosciuti e maggiormente adottati dalle imprese e in particolare dal settore finanziario.

## **Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento**

---

*D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto ?*

La rilevanza d'informazione è strettamente connessa al settore d'attività, al modello di business, alle dimensioni e all'operatività dell'impresa. Non da ultimo, il contesto economico e sociale nel

quale l'impresa opera ha un impatto determinante nella valutazione di materialità; tale contesto è variabile nel tempo pertanto la materialità delle informazioni non può essere determinata a priori. Per garantire comparabilità delle informazioni ed evitare fenomeni di autoreferenzialità è comunque auspicabile l'adozione di comuni standard di riferimento o di linee guida settoriali che definiscano i criteri e il processo secondo il quale sono stati individuati come rilevanti i temi sottoposti a rendicontazione.

Per quanto riguarda le tematiche non considerate rilevanti è appropriato il requisito sancito dalla Direttiva che chiede vengano dichiarati i motivi della mancata comunicazione (cd. *comply or explain*).

*D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?*

L'approccio di rendicontazione più diffuso, che consente di identificare i temi non finanziari rilevanti e che consente di giustificare la mancata rendicontazione su temi non ritenuti rilevanti, è l'Analisi di Materialità. Il Global Reporting Initiative – le linee guida internazionali di rendicontazione più adottate al mondo – definisce un concetto di rilevanza che potrebbe essere riferimento comune: “sono considerati *material* gli aspetti che riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali dell'organizzazione o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder”.

*D13: L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?*

I diversi standard di rendicontazione citati nella Direttiva contengono KPI utili al monitoraggio degli aspetti previsti dalla Direttiva e appaiono esaustivi.

*D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?*

Non si ritiene utile la previsione di un numero minimo di KPIs, bensì eventualmente l'individuazione di un insieme di indicatori “core” che possano essere trasversali ai diversi settori economici. Va considerata l'opportunità di una raccomandazione ad evitare la ridondanza di informazioni.

*D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?*

I KPI sono connessi agli argomenti individuati come rilevanti. Sono le imprese a dover scegliere i KPI appropriati per la rendicontazione dei temi richiesti dalla Direttiva, purchè ricompresi all'interno di un set di indicatori relativi a uno o più standard di riferimento e sulla base della natura della propria attività caratteristica.

Per determinati KPIs, come ad esempio nel caso di KPIs relativi alla performance energetico-ambientale, semplificherebbe l'attività di rendicontazione la pubblicazione annuale, da parte di un Ente pubblico, di parametri nazionali direttamente applicabili agli standard elencati dalla Direttiva.

Relativamente ai diversi vettori energetici esistenti, si fa riferimento ad esempio a:

- Densità
- Poteri calorifici
- Fattori di emissione di CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, NO<sub>x</sub> e SO<sub>2</sub> per unità di vettore energetico (es. tonnellate di CO<sub>2</sub> per kwh prelevato dalla rete o per metro cubo di gas metano).

## Clausola di salvaguardia

---

*D16: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla direttiva?*

Si, nell'ordinamento nazionale dovrebbe essere introdotta una clausola che consenta l'omissione - nella formula "comply or explain"- di informazioni la cui divulgazione possa compromettere o mettere a rischio l'attività dell'impresa.

## Collocazione dell'informativa non finanziaria

---

*D17: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?*

ABI ritiene opportuno che, nel recepimento della Direttiva, sia riconosciuta alle imprese la possibilità di redigere una relazione distinta.

Una relazione distinta consente di presentare le informazioni in modo più sintetico (con rimando ai documenti tecnici laddove opportuno), soprattutto in considerazione della complessità e dei vincoli normativi legati alla rendicontazione delle informazioni finanziarie (in particolare per un settore iper-regolamentato come quello bancario). La rendicontazione congiunta o distinta deve rimanere una libera scelta aziendale coerentemente con i processi e i costi che si è in grado di affrontare.

L'osservazione di alcune pratiche correnti fa supporre un percorso incrementale verso l'evoluzione dell'integrazione dell'informazione finanziaria e non finanziaria in un unico documento.

*D18: Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?*

Cfr. Risposta D17

*D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?*

ABI ritiene soddisfacenti i requisiti contenuti nella Direttiva.

*D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?*

Per quanto auspicabile la contemporaneità della pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità con il Bilancio d'impresa, non sempre ciò è possibile data la complessità della raccolta dei dati non finanziari, in particolare quando il perimetro di rendicontazione è ampio e quando gli organi di controllo interni prevedono passaggi multipli per l'approvazione del documento. E' pertanto preferibile non vincolare le attività di revisione della relazione distinta ai tempi della verifica del prospetto di bilancio, ma raccomandare che i due documenti siano pubblicati secondo i tempi utili a consentire una lettura congiunta dei dati.

## Politiche in materia di diversità

---

*D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?*

ABI ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate. Per rendicontare eventuali ulteriori ambiti le imprese faranno riferimento al contesto, anche normativo, in cui operano.

*D22: Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)*

Non si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali

## Verifica dell'informativa non finanziaria

---

*D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?*

La verificabilità dei dati consente di favorire la fiducia degli stakeholder nei percorsi di rendicontazione attivati dalle aziende. Stimola inoltre le imprese all'applicazione di un maggiore rigore nella coerenza informativa, qualità e completezza delle informazioni e inclusione degli stakeholder. Per questo motivo, è opportuno che la dichiarazione di carattere non finanziario inclusa nella Relazione sulla gestione o la relazione distinta prevedano la pubblicazione dell'attestazione di verifica della coerenza delle informazioni fornite con quanto richiesto dalla Direttiva e dallo standard di rendicontazione adottato.

*D24: L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?*

L'attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione. Trattandosi per lo più di informazioni che già fanno parte della rendicontazione gestionale dell'azienda una loro verifica con limitata garanzia consente una sufficiente assicurazione sulla qualità dell'informazione.

*D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna?*

Potrebbe essere utile coinvolgere l'associazione delle società di revisione per una stima dei costi correlati alla verifica della dichiarazione di carattere non finanziario.

*D26: Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?*

Il coinvolgimento degli organi di governo anche nella comunicazione delle informazioni non finanziarie, così come nella valutazione di rischi e opportunità connesse ad aspetti ESG (*Environmental, Social e Governance*) è fortemente auspicabile.

La Responsabilità sociale d'impresa è sempre più definita come la capacità di un'azienda di prosperare in un contesto economico globale competitivo e mutevole, anticipando e gestendo rischi e opportunità attuali e futuri in ambito economico, ambientale e sociale e favorendo qualità, innovazione e produttività per creare vantaggio competitivo e valore nel lungo termine<sup>i</sup>. Oltre a ciò, mentre nel 1975, oltre l'80% del valore aziendale (S & P® 500) era rappresentato da asset tangibili e le attività immateriali rappresentavano meno del 20% del valore, nel 2015, assistiamo ad una inversione di tendenza: le attività immateriali sono pari all' 84% e i beni materiali rappresentano il restante 16% del valore aziendale<sup>ii</sup>. Questo scenario spiega i motivi per i quali le informazioni non finanziarie dovrebbero essere incluse in procedure interne affinché gli organi di governo possano esercitare consapevolmente la governance d'impresa su tutti gli aspetti rilevanti.

Si fa inoltre riferimento alle modifiche recentemente introdotte nel Codice di Autodisciplina dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana dove si fa riferimento alla valutazione dell'opportunità da parte del consiglio di amministrazione "di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati".

---

<sup>i</sup> Robeco SAM "What is Corporate Sustainability" April 2016

<sup>ii</sup> Ocean Tomo, LLC (January 1, 2015)